

SISMA BONUS 110%

MOTIVAZIONE

L'attuale situazione di crisi causata dalla pandemia e quella già presente nel Paese ha rallentato ulteriormente molte procedure attuative delle legittime previsioni urbanistiche pur avendo una genesi assai lontana nel tempo. **Considerato inoltre, le già complesse e oltremodo lunghe procedure autorizzative di alcuni Comuni italiani, le modifiche delle condizioni economiche e soprattutto quelle normative sulle zone di classificazione del rischio sismico,** hanno prodotto una certa confusione e problematicità anche nell'interpretazione delle norme e dei tempi sia con appelli all'Agenzia delle Entrate che agli Enti Locali.

In particolare in attuazione del sisma bonus e della norma del 110% ha ingenerato **una complessa interpretazione della norma dell'Art. 16 del DL n. 63 del 2013** per quegli interventi che possano o meno rientrare nelle procedure del sisma bonus e del 110%. La tempistica dell'inizio delle "procedure autorizzatorie", ha prodotto una serie di quesiti e dubbi **considerato che le procedure d'intervento e l'inizio delle stesse variano dalla tipologia normativa del programma (variante, accordo di programma, piano casa, etc.) nonché da regione a regione in riferimento alle norme locali.**

Oltre a tutto ciò **la pandemia ha non solo rallentato l'economia italiana e mondiale,** ma ha anche reso più problematiche le procedure autorizzative e il confronto con le Pubbliche amministrazioni su questioni complesse e interpretative, o di applicazione delle norme anche in riferimento alle modifiche sopraggiunte.

Considerato che **il legislatore ha voluto con il Sisma Bonus incentivare senza distinzioni, le costruzioni, la rigenerazione urbana e le ristrutturazioni verso edifici adeguati alle categorie di rischio del Paese,** e che in alcune città queste categorie sono state modificate anche di recente, e che ancora di più considerata la grave crisi economica alla quale si è aggiunta quella pandemica, lo stesso legislatore ha voluto sollecitare ed incentivare il settore ad operare con la norma del 110%, si rende necessario quindi chiarire questo elemento d'incongruenza normativa ed interpretativa di cui al DL citato per **definire una data certa dell'inizio delle "procedure autorizzatorie" e uniforme sia per tipologia del procedimento che per**

tutto il territorio nazionale, anche permettendo a quelle iniziative di accedere alla norma del 110% così da avere un duplice beneficio:

1. **rendere più manufatti possibile sicuri da un punto di vista sismico** recuperando quelle iniziative che non si sono attuate nel passato per lunghezza delle procedure, interpretazioni normative, modifiche successive delle categorie di rischio con sopraggiunti elementi di criticità economiche;
2. **incentivare l'economia sbloccando alcune iniziative ferme da tempo da vincoli interpretativi e/o puramente burocratici** mettendo invece una data certa in riferimento ad un atto amministrativo anch'esso certo e non interpretabile come tempistica per accedere alla norma del 110%. In tal senso si propone di chiarire come inizio delle "procedure autorizzatorie" anche la data del "rilascio del titolo edilizio" considerato come autorizzazione all'avvio dell'intervento.

EMENDAMENTO AL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013, N, 63

All'articolo 16, comma 1 a 1-octies- Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e acquisto mobili

Art. 1-Bis dopo le parole: "...le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione"; aggiungere: "**ovvero sia stato rilasciato il titolo edilizio**".